

## **Acque di balneazione: la Commissione procede nei confronti di undici Stati membri**

***La Commissione europea ha inviato una prima lettera di diffida a undici Stati membri che hanno ripetutamente soppresso zone di balneazione dagli elenchi ufficiali, evitando così di applicare le norme comunitarie a tutela della salute dei bagnanti. Si tratta, in particolare, di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Complessivamente, i siti di balneazione interessati sono circa 7000. L'eliminazione di ogni singolo sito di balneazione dall'elenco ufficiale di uno Stato membro dovrebbe essere adeguatamente motivata e non può rappresentare la soluzione ad un problema di inquinamento. Per il momento gli undici Stati membri non hanno fornito motivazioni e per questo la Commissione li ha invitati a spiegare perché hanno eliminato dei siti che precedentemente erano stati riconosciuti come zone di balneazione.***

A commento di queste decisioni, il Commissario all'Ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato: "La direttiva comunitaria sulle acque di balneazione ci aiuta a garantire acque pulite ai milioni di bagnanti che le frequentano nei mesi estivi. Per questo sono preoccupato per il fatto che alcuni Stati membri non applichino più le misure di tutela introdotte dalla direttiva in diverse migliaia di zone di balneazione in tutta l'UE. Il mancato risanamento dei siti di balneazione inquinati va contro le disposizioni e le intenzioni della direttiva".

Esaminando le relazioni annuali sulle acque di balneazione che gli Stati membri presentano a norma della direttiva sulle acque di balneazione<sup>1</sup>, la Commissione ha notato che, tra l'inizio degli anni '90 e il 2004, molte acque che prima erano identificate come acque di balneazione sono state eliminate, senza alcuna spiegazione, dall'elenco delle zone di balneazione controllate. I dati su questo fenomeno sono riepilogati nella tabella che segue. La direttiva impone agli Stati membri di monitorare la qualità delle acque di balneazione e di evitarne l'inquinamento. La Commissione teme che alcuni Stati membri abbiano scelto di chiudere alcune zone di balneazione piuttosto che risolverne i problemi di inquinamento.

La Corte di giustizia europea ha decretato che il mancato riconoscimento dei siti di balneazione o la loro soppressione dagli elenchi devono essere adeguatamente illustrati e motivati e non devono rappresentare una soluzione ai problemi di inquinamento delle acque interessate<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 76/160/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque di balneazione.

<sup>2</sup> Causa C-307/98, *Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio*, maggio 2000.

Per questo motivo la Commissione ha inviato una prima lettera di diffida a **Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia**, chiedendo di reintrodurre le acque di balneazione soppresse o, in alternativa, di presentare una spiegazione soddisfacente per tale scelta.

La Commissione ha anche sollevato obiezioni in merito al mancato monitoraggio di alcune zone di balneazione **italiane** che, pur considerate acque di balneazione, sono soggette a divieto di balneazione. L'Italia non ha controllato la qualità delle acque in 244 siti, nei quali durante il 2004 è stata vietata la balneazione.

### **Percentuali e numero di acque di balneazione soppresse fino al 2004 (acque interne e acque costiere)**

ACQUE INTERNE	BE	DK	FI	FR	DE	EL	IT	NL	PT	ES	SE
Periodo (anni)	91-04	92-04	96-04	92-04	92-04	91-04	91-04	91-04	94-04	91-04	96-04
N. totale*	129	138	419	2728	2645	6	990	989	89	535	770
N. soppressioni	57	27	134	1322	1084	2	211	439	16	365	358
% soppressioni	44,18	19,57	31,98	48,46	40,98	33,33	21,31	44,39	17,98	68,22	46,49

ACQUE COSTIERE	DK	FI	FR	DE	EL	IT	NL	PT	ES	SE
Periodo (anni)	92-04	96-04	92-04	92-04	91-04	91-04	91-04	92-04	91-04	96-04
N. totale*	1390	140	2255	714	2168	5931	134	441	2136	543
N. soppressioni	252	37	383	324	203	1047	52	41	310	161
% soppressioni	18,13	26,43	16,98	45,38	9,36	17,65	38,81	9,3	14,51	29,65

\*Numero totale = zone che figurano negli elenchi per la stagione balneare 2004 + tutte le acque soppresse nel periodo indicato

### **Iter procedurale**

L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi. Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato una lettera di "costituzione in mora" (o lettera di diffida), in cui intima alle autorità del paese di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi.

Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se nella sua sentenza la Corte di giustizia conferma che lo Stato membro ha violato i propri obblighi, quest'ultimo è tenuto a prendere le misure necessarie per conformarsi quanto prima alla sentenza.

L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.

Per ulteriori informazioni in merito alla direttiva sulle acque di balneazione, consultare il sito:

[http://www.europa.eu.int/water/water-bathing/index\\_en.html](http://www.europa.eu.int/water/water-bathing/index_en.html)

***IN ALLEGATO LA DIRETTIVA 76/160/CE SULLA QUALITÀ  
DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE***

-----

**Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975,  
concernente la qualità delle acque di balneazione**

*Gazzetta ufficiale n. L 031 del 05/02/1976 pag. 0001 – 0007  
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0108  
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0133  
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0133  
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0003  
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0003*

++++

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell' 8 dicembre 1975

concernente la qualità delle acque di balneazione

( 76/160/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che la protezione dell' ambiente e della salute pubblica impone di ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione e di preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore ;

considerando che un controllo delle acque di balneazione è necessario per raggiungere, nel quadro del funzionamento del mercato comune, gli obiettivi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell' insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata ;

considerando che in questo campo esistono certe disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che hanno un' incidenza

diretta sul funzionamento del mercato comune, ma che tutti i poteri d'azione all' uopo necessari non sono stati previsti dal trattato ;  
considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (3) prevede di fissare in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e, in particolare, la definizione dei parametri per le acque, comprese le acque , comprese le acque di balneazione;  
considerando che per raggiungere questi obiettivi di qualità gli Stati membri dovranno fissare dei valori limite corrispondenti a determinati parametri; che le acque di balneazione dovranno essere rese conformi a tali valori entro un termine di dieci anni dalla notifica della presente direttiva;  
considerando che è necessario disporre che le acque di balneazione siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei relativi parametri, anche se una certa percentuale di campioni prelevati durante la stagione balneare non rispettasse i limiti precisati nell' allegato;  
considerando che, per conferire una certa elasticità all' applicazione della presente direttiva, si deve accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe non potranno fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica;  
considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti all' uopo necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di comitato per l'adeguamento al progresso tecnico;  
considerando che l'opinione pubblica manifesta un crescente interesse per i problemi relativi all'ambiente e al miglioramento della sua qualità; che occorre quindi informarla obiettivamente sulla qualità delle acque di balneazione,  
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle di piscina.

2 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a ) « acque di balneazione » le acque, o parte di esse, dolci correnti o stagnanti, e l'acqua di mare , nelle quali la balneazione:

- è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure
- non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti;

b ) « zona di balneazione » il luogo in cui si trovano le acque di balneazione;

c ) « stagione balneare » il periodo di tempo in cui, tenuto conto delle consuetudini locali, ivi comprese le eventuali misure locali che concernono la pratica della balneazione, e delle condizioni meteorologiche, si può contare su un congruo afflusso di bagnanti.

#### Articolo 2

I parametri fisico-chimici e microbiologici applicabili alle acque di balneazione sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva.

#### Articolo 3

1 . Gli Stati membri stabiliscono per tutte le zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato.

Quanto ai parametri per i quali non figura alcun valore nell'allegato, gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma, finché non siano state determinate le cifre.

2 . I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato .

3 . Qualora figurino valori nella colonna G dell'allegato , con o senza valore corrispondente nella colonna I dello stesso allegato, gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori-guida, fatto l'articolo 7.

#### Articolo 4

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3 .

2 . Gli Stati membri si adoperano affinché nelle zone di balneazione che saranno create dalle autorità competenti degli Stati membri dopo la notifica della presente direttiva e che saranno specialmente attrezzate per la balneazione, i valori I di cui all'allegato siano osservati sin dall'apertura della balneazione. Tuttavia, per le zone di balneazione create nei due anni successivi a detta notifica, questi valori potranno essere rispettati solo alla fine di tale periodo.

3 . In casi eccezionali gli Stati membri possono concedere deroghe per quanto concerne il termine di dieci anni previsto nel paragrafo 1. Le giustificazioni di questa deroga, basate su un piano di gestione delle acque all'interno della zona interessata, devono essere notificate al più presto alla Commissione, al massimo entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva. La

Commissione procederà ad un approfondito esame di tali giustificazioni e, se necessario, presenterà al Consiglio proposte adeguate in materia.

4 . Per quanto riguarda l'acqua di mare vicina alle frontiere e la acque che attraversano le frontiere che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione di un altro Stato membro, le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni, per le zone di balneazione, verranno determinate di concerto fra gli Stati rivieraschi.

La Commissione può partecipare a tale concertazione.

#### Articolo 5

1 . L'applicazione dell'articolo 4, le acque di balneazione si considerano conformi ai parametri che ad esse si riferiscono:

Quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza prevista nell'allegato, in uno stesso luogo di prelievo indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per:

- il 95 % dei campioni , nel caso dei parametri conformi a quelli specificati nella colonna I dell'allegato;
- il 90 % dei campioni negli altri casi eccetto per i parametri « coliformi totali » e « coliformi fecali » in cui la percentuale dei campioni può essere dell'80 %, e quando, per il 5 %, il 10% o il 20 % dei campioni che , secondo i casi, non sono conformi:
- l'acqua non si discosta più del 50 % del valore dei parametri in questione, esclusi i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto;
- i campioni d'acqua, prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata, non si discostano dai valori dei parametri che ad essa si riferiscono.

2 . Il superamento dei valori di cui all'articolo 3 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite al paragrafo 1 qualora esso sia determinato da inondazioni, da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali.

#### Articolo 6

1 . Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato.

2 . I campioni sono prelevati nei luoghi dove la densità media giornaliera dei bagnanti è massima. Essi sono prelevati preferibilmente ad una profondità di 30 centimetri sotto il pelo dell'acqua, ad eccezione dei campioni di oli minerali che sono prelevati alla superficie dell'acqua. I prelievi dei campioni iniziano due settimane prima dell'inizio della stagione balneare.

3 . Deve essere effettuata e ripetuta periodicamente una minuziosa indagine locale delle condizioni prevalenti a monte, per le acque dolci correnti, e delle condizioni dell'ambiente circostante, per le acque dolci stagnanti e per l'acqua di mare, allo scopo di determinare il profilo geografico e topografico, nonché il volume e la natura di tutti gli scarichi inquinanti e potenzialmente inquinanti e gli effetti che hanno in funzione della loro distanza dalla zona di balneazione.

4 . Qualora l'ispezione dell'autorità competente o il campionamento, rivelino o inducano a sospettare la presenza di scarichi di sostanze che possono ridurre la qualità delle acque di balneazione, occorre effettuare campionamenti supplementari. Campionamenti supplementari devono essere altresì effettuati per qualsiasi altro sospetto di deterioramento della qualità delle acque.

5 . I metodi di analisi di riferimento relativi ai parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato. I laboratori che seguano altri metodi devono assicurarsi che i loro risultati siano equivalenti o comparabili a quelli indicati in allegato.

#### Articolo 7

1 . L'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non può in nessun caso avere l'effetto di accrescere direttamente o indirettamente il deterioramento dell'attuale qualità delle acque di balneazione.

2 . Gli Stati membri sono liberi, in qualsiasi momento, di stabilire per le acque di balneazione valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.

#### Articolo 8

Sono previste deroghe alla presente direttiva:

a ) per alcuni parametri segnati ( o ) nell'allegato, in ragione di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali;

b ) qualora le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei limite fissati nell'allegato.

Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale una data massa di acqua riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza alcun intervento dell'uomo.

In nessun caso le deroghe di cui al presente articolo possono fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica.

In caso di deroga, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione, indicando i motivi ed i limiti di tempo.

#### Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico si riferiscono:

- ai metodi di analisi,

- ai valori parametrici G e I riportati nell'allegato.

Esse sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 11.

#### Articolo 10

1 . È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico qui di seguito denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

#### Articolo 11

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 1748, paragrafo 2, del trattato . Il presidente non partecipa al voto.

3 . a ) La commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c ) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

#### Articolo 12

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

#### Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione regolarmente e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva una relazione sintetica sulle acque di balneazione e sulle loro caratteristiche più significative.

La Commissione pubblica, con il preventivo accordo dello Stato interessato, le informazioni ottenute in materia.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

( 1 ) GU n. C 128 del 9 . 6 . 1975 , pag . 13 .

( 2 ) GU n. C 286 del 15 . 12 . 1975 , pag . 5 .

( 3 ) GU n. C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

ALLEGATO

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE MARINE DI BALNEAZIONE

\* Parametri \* G \* I \* Frequenza minima di campionamento \* Metodo d'analisi o d'ispezione\*

\* Microbiologici \* \* \* \* \*

1 \* Coliformi totali / 100 ml \* 500 \* 10 000 \* bimensile ( 1 ) \* fermentazione in più provette. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) o filtrazione su membrana e coltura su terreno a adeguato, quale agar al lattosio al tergitol, endo agar, brodo al teepol 0,4 %, trapianto e identificazione delle colonie sospette \*

2 \* Coliformi fecali / 100 ml \* 100 \* 2 000 \* bimensile ( 1 ) \* Per 1° e 2° temperatura d'incubazione variabile a seconda che si ricerchino i coliformi totali o i coliformi fecali \*

3 \* Streptococchi \* 100 \* - \* ( 2 ) \* Metodo di litsky \*

\* fecali / 100 ml \* \* \* \* \* Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) o filtrazione su membrana. Coltura su terreno adeguato \*

4 \* Salmonelle / 1 l \* - - 0 - ( 2 ) \* Concentrazione mediante filtrazione su membrana. Inoculazione su terreno tipo. Arricchimento trapianto su agar di isolamento - identificazione\*

5 \* Enterovirus PFU / 10 l \* - \* 0 \* ( 2 ) \* Concentrazione mediante filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma \*

\* Fisico-chimici : \* \* \* \* \*

6 \* pH \* - \* 6-9 ( 0 ) \* ( 2 ) \* Elettrometria con calibrazione ai pH 7 e 9 \*

- 7 \* Colorazione \* - \* assenza di variazione anormale del colore ( 0 ) \* bimensile ( 1 ) \* Ispezione visiva \*  
\* \* \* \* \* o \*
- \* \* - \* - \* ( 2 ) \* fotometria secondo gli standard della scala Pt-Co \*
- 8 \* Oli minerali mg/l \* - \* assenza di pellicola visibile sulla superficie dell'acqua e assenza di odore \* bimensile ( 1 ) \* Ispezione visiva e olfattiva \*  
\* \* \* \* \* o \*
- \* \* \* 0,3 \* - \* ( 2 ) \* estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco \*
- 9 \* Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene mg/l ( lauril-solfato \* - \* assenza di schiuma persistente \* bimensile ( 1 ) \* Ispezione visiva \*  
\* \* \* \* \* o \*
- \* \* \* 0,3 \* - \* ( 2 ) \* spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene \*
- 10 \* Fenoli ( indici fenoli ) mg/l C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>OH \* - \* nessun odore specifico \* bimensile ( 1 ) \* Verifica dell ' assenza di odore specifico provocato dal fenolo o \*  
\* \* \* 0,005 \* \* 0,05 \* ( 2 ) \* spettrofotometria di assorbimento. Metodo della 4-amminoantipirina ( 4 A.A.p ) \*
- 11 \* Trasparenza m \* 2 \* 1 ( 0 ) \* bimensile ( 1 ) \* Disco di Secchi \*
- 12 \* Ossigeno % disciolto saturazione O<sub>2</sub> \* 80-120 \* - \* ( 2 ) \* Metodo di Winkler o metodo elettro-metrico ( misuratore di ossigeno ) \*
- 13 \* Residui bituminosi e materiale galleggiante come legno , plastica , bottiglie , recipienti di vetro , plastica , gomma o di qualsiasi altra materia. \* assenza \* \* bimensile ( 1 ) \* Ispezione visiva \*  
\* Frammenti o schegge \* \* \* \* \*
- 14 \* Ammoniaca mg/l NH<sub>2</sub> \* \* \* ( 3 ) \* Spettrofotometria di assorbimento, reattivo di Nessler , o metodo al blu indofenolo \*
- 15 \* Azoto Kjeldahl mg/l N \* \* \* ( 3 ) Metodo di Kjeldahl \*  
\* Altre sostanze considerate come indici di inquinamento : \* \* \* \* \*
- 16 \* Antiparassitari mg/l ( paration, HCH, dieldrina ) \* \* \* ( 2 ) \* Estrazione mediante appropriati solventi e determinazione cromatografica \*
- 17 \* Metalli pesanti quali : \* \* \* ( 2 ) \* Assorbimento atomico eventualmente preceduto da una estrazione \*  
\* Arsenico mg/l AS \* \* \* \* \*  
\* Cadmio CD \* \* \* \* \*  
\* Cromo IV Cr VI \* \* \* \* \*  
\* Piombo Pb \* \* \* \* \*  
\* Mercurio Hg \* \* \* \* \*

18 \* Cianuri mg/l CN \* \* \* ( 2 ) \* Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico \*

19 \* Nitrati e fosfati mg/l NO<sub>2</sub> PO<sub>2</sub> \* \* \* ( 3 ) \* Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico \*

G = guida

I = imperativo

( 0 ) Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o meteorologiche.

( 1 ) Quando un campionamento effettuato negli anni precedenti ha dato risultati nettamente più favorevoli di quelli previsti nel presente allegato e quando non è intervenuto nessun fattore di diminuzione della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore 2 da parte delle competenti autorità.

( 2 ) Tenore da verificare, da parte delle autorità competenti, qualora l'indagine effettuata nella zona di balneazione ne riveli la presenza possibile o il deterioramento della qualità delle acque.

( 3 ) Tali parametri devono essere verificati dalle autorità competenti, quando vi sia tendenza all'eutrofizzazione delle acque.